

Domanda: La sansa proveniente dalla lavorazione delle olive e utilizzata come combustibile in una caldaia dedicata per il riscaldamento di una serra è considerata come rifiuto dalla normativa vigente?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): Per rispondere a tale quesito è opportuno prima soffermarsi su alcune premesse.

La sansa è, in pratica, ciò che resta di solido dopo l'estrazione dell'olio dalla pasta di olive. Solitamente la sansa viene inviata ai sansifici dove, dopo un eventuale trattamento di essiccazione, viene estratto l'olio di sansa per mezzo di opportune tecniche che ricorrono a solventi. Da tale processo ne deriva la "sansa disoleata" che viene utilizzata come combustibile.

La sansa disoleata è inserita proprio tra i combustibili utilizzabili negli impianti disciplinati dal titolo I e II della parte quinta del D. Lgs. 152/2006 (si veda Allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006).

Nella parte II, sezione 4, dell'Allegato X vengono dettate le caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo: alla lettera f) si legge: *"Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3"*

Per essere considerata un combustibile la sansa di oliva disoleata deve avere, quindi, le seguenti caratteristiche:

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Caratteristica	Unità	Valori minimi/massimi	Metodi di analisi
Ceneri	%(m/m)	≤4%	ASTM D 5142-98
Umidità	%(m/m)	≤15%	ASTM D 5142-98
N-esano	mg/kg	≤30	ASTM D 1552
Solventi organici clorurati		assenti	*
Potere calorifico inferiore	kcal/kg	≥4.000	ASTM D 5865-01
	MJ/kg	≥16,747	

(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.

A mio avviso, tuttavia, l'aver inserito la sansa disoleate tra i combustibili non sembra essere una condizione sufficiente per non considerarla più un rifiuto e per sottrarsi, quindi, all'obbligo di chiedere un'autorizzazione ai sensi della normativa sui rifiuti per le attività di recupero di energia che la utilizzano come combustibile.

L'esclusione della sansa disoleate dalla normativa sui rifiuti sarebbe dovuta, infatti, essere espressamente prevista (come è avvenuto, ad esempio, per il pet-coke che è stato escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti in forza del disposto di cui all'art. 185, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 152/2006).

Forti perplessità suscita anche l'idea che ci si possa trovare innanzi ad un "sottoprodotto". Ricordiamo infatti che per aversi un sottoprodotto, tra le altre cose, si richiede che non vi sia la necessità di effettuare "trasformazioni preliminari" per l'utilizzo in un successivo processo produttivo del materiale residuale (e per "trasformazione preliminare" la norma intende "qualsiasi operazione" che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, cioè le caratteristiche merceologiche

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

di qualità e le proprietà che esso già possiede per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo).

Quindi, nel nostro caso, si può dire che i materiali di produzione residuale dei frantoi oleari non rientrano nella nozione di rifiuto solo qualora non siano stati sottoposti ad alcun trattamento né abbiano subito l'aggiunta di additivi. Orbene, abbiamo detto in premessa che la sansa usata come combustibile subisce un trattamento prima di essere utilizzata, per cui non può di certo integrare il concetto di sottoprodotto, bensì - a mio parere – è da considerarsi un rifiuto che viene avviato a recupero.

Pubblicato il 28 dicembre 2006

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.